



Comune di Fusignano

Area Tecnica

Gestione Associata LLPP

Alfonsine, Cotignola e Fusignano

Sede di Fusignano: *C.so Emaldi, 115 – 48034 Fusignano*



**unione dei comuni
della bassa Romagna**

ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

Id. 697017

Fascicolo n. 2022/06 05/000001

**AREA TECNICA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

D E T E R M I N A Z I O N E N . 2 1 7 d e l 2 8 / 1 2 / 2 0 2 2

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI FUSIGNANO CUP: E36C22000000002 CIG: ZB13946D3F E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ISTRUTTORIA ISTANZA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 08 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 unitamente al Piano Triennale LL.PP.;
- Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 08 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011
- Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 08 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stata approvate variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024 ;

- Delibera di Giunta comunale n. 5 del 08 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte Contabile 2022/2024 (Art. 169 D.Lgs. N.267/2000);
- Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2022-2024;

Premesso che:

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;
- con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/12/2021 è stata approvata la proroga della Convenzione tra i Comuni di Fusignano, Alfonsine e Cotignola per la gestione associata dei Lavori Pubblici dal 01/01/2022;
- all'art. 2 della citata Convenzione è stabilito che il Comune di Cotignola venga individuato come ente capofila e che i tre enti individuino il Responsabile della gestione associata in un dipendente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna comandato al Comune di Cotignola in qualità di Responsabile della Gestione associata dei LLPP tra i tre Enti;
- con Decreto del Sindaco di Cotignola n. 14 del 30/12/2021 è stato conferito l'incarico per la direzione della Posizione Organizzativa RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA LL.PP. Cotignola, Fusignano, Alfonsine al Dott. Rodolfo Gaudenzi;

Visto inoltre l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 novembre 2021, n.1962 recante "*O.C.D.P.C. 20 maggio 2021, n. 780 – Attuazione dell'art.2, comma 1, lett. b). Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di protezione civile*";

Dato atto che con nota dell'Assessora all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, è stato chiesto ai Comuni di trasmettere, con riferimento all'O.C.D.P.C. n.780/2021, le proposte di priorità per gli interventi strutturali su edifici pubblici di interesse strategico ricadenti nel proprio ambito territoriale, mediante lo schema predisposto costituente l'Allegato B3 alla DGR 1962/2021;

Considerato che il Comune di Fusignano, con nota prot. n. 33 del 04/01/2022 ha trasmesso la propria proposta di priorità, individuando il Municipio di Fusignano quale edificio da candidare al contributo sopra esposto;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale settore Cura Del Territorio e dell'Ambiente Settore Difesa Del Territorio della Regione Emilia Romagna, del 9 maggio 2022 n. 8660 è stata approvato il piano degli interventi beneficiari di contributo;

Considerato che il Comune di Fusignano è risultato beneficiario di un contributo massimo pari ad € 1.251.172,73 per l'intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE;

Dato atto che in data 09/11/2022 con prot. 6926 è stata presentata al preposto ufficio regionale, istanza di autorizzazione sismica per il progetto in oggetto;

Considerato che in attuazione dei programmi dell'Ente si rende necessario affidare l'incarico professionale, di collaudo statico dell'intervento di miglioramento sismico della sede Municipale del Comune di Fusignano, ad una figura professionale in possesso di provate abilità, per la specializzazione e per i requisiti previsti dalla normativa vigente, in considerazione della natura degli interventi da realizzare;

Verificata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili e la mancanza di specializzazione necessaria del personale in servizio presso l'Ente;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti in particolare:

- l'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- l'art. 1 comma 1 lett a) del D.L. 18/04/2019, n. 32 convertito con L. 14/06/2019 n. 55 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e relativa legge di conversione e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021, che dispone la sospensione delle disposizioni dell'articolo 37, comma 4, di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023;

Atteso che l'art. 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd Decreto semplificazioni), convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* come modificato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108/2021, prevede espressamente quanto segue:

"Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (*termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021*).

2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);

Viste le Linee guida ANAC n. 4 ad oggetto *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

Richiamato inoltre il Regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal Codice dei contratti e dalle successive disposizioni sopra richiamate;

Richiamato inoltre l'art. 30 c. 10 del Regolamento di Organizzazione, in base al quale: “non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (da intendersi D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016) e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai c. 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del c. 8”;

Accertato:

- che ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il valore dell'appalto oggetto del presente atto è di € 5.539,88 + contrib. previdenziali (4%) + IVA di legge (22%), ed è pertanto inferiore alla soglia di 139.000 euro stabilita dal Decreto semplificazioni;

- che sussistono quindi le condizioni per affidare l'esecuzione della prestazione in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" come modificato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021;

- che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere stipulate da Consip S.p.A e da Intercent – ER, né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA, ed è quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge;

Individuato l'Ing. Fabio Passaretti con studio professionale a Casalfiumanese (BO) in via Croara 22 (C.F.: PSSFBA75C01E289Z P.IVA:02449521208), quale soggetto dotato della necessaria professionalità, esperienza e requisiti per espletare l'incarico di che trattasi, previsti dall'Ordinamento;

Ritenuto di richiedere al suddetto professionista di presentare la propria migliore offerta per l'espletamento delle prestazioni in oggetto;

Vista l'offerta presentata, assunta agli atti, prot.n. 8003 del 23/12/2022 con cui l'Ing. Fabio Passaretti si dichiara disponibile ad espletare l'incarico professionale di cui all'oggetto per un onorario netto pari a € 5.539,88 + aliquota del 4% per contributo di cassa professionale + IVA di legge (22%);

Sottolineata la congruità del prezzo offerto, della quale lo scrivente ufficio è in grado di attestare la convenienza per l'Amministrazione sotto il duplice profilo qualitativo ed economico, tenuto conto delle condizioni previste e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti per incarichi analoghi;

Ritenuto quindi di affidare la prestazione in oggetto all'Ing. Fabio Passaretti con studio professionale a Casalfiumanese (BO) in via Croara 22 (C.F.: PSSFBA75C01E289Z P.IVA:02449521208), per un importo di € 5.539,88 + cassa professionale (4%) pari a € 221,60 + IVA di legge (22%) pari a € 1.267,53 e quindi per un importo complessivo di € 7.029,01, sulla base dell'offerta allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

Rilevato inoltre che la selezione dell'affidatario avviene, in base alla disciplina sopra richiamata, fra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, *"comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

Dato atto che il professionista incaricato non risulta *"contraente uscente"* nè *"operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento"* in analoghi affidamenti diretti relativi al medesimo settore merceologico, nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4;

Precisato che lo scrivente Servizio ha provveduto a termini di legge alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50 dichiarati dal professionista incaricato e degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto;

Verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in capo al soggetto che adotta il presente atto e ai dipendenti che ne hanno curato l'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'allegato curriculum professionale, in cui sono evidenziati titoli ed esperienze, significativi rispetto all'incarico da espletare;

Precisato in particolare che, unitamente al curriculum vitae sono stati acquisiti:

- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione allo svolgimento di attività professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;
- autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall'Art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Considerato che:

- è stato acquisito il CIG nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs n. 276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) del professionista per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia:

DITTA	PROT. ENTE (INPS-INAIL)	DATA EMISSIONE DURC	DATA SCADENZA DURC
Ing. Fabio Passaretti	INARCASSA.2239337	23/12/2022	23/04/2022

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

Dato atto che in base all'art.15 del D.Lgs 33/2013 la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi esterni nonché la regolare tenuta dell'Anagrafe delle prestazioni prevista dall'art.53, comma 14, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

Acclarata la disponibilità per la spesa di cui al presente atto nel Bilancio del Comune di Fusignano 2022/2024 annualità 2023 al Tit. 2 CAP 9020FO ART 0007 CDR043 CDG105 finanziato con contributo regionale;

Dato atto che la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito nella Legge di bilancio vigente;

Accertato inoltre che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2023);
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Dato atto inoltre che con nota assunta agli atti prot. 7625 del 13/12/2022, la Regione Emilia Romagna, ha richiesto alcune integrazioni documentali riguardanti l'istanza sismica presentata in data 09/11/2022, tra le quali anche il pagamento dei diritti di segreteria;

Ritenuto pertanto di dover assumere idoneo impegno di spesa per il pagamento dei diritti di segreteria in favore della Regione Emilia Romagna mediante girofondi su conto di tesoreria unica n. 30864, pari ad € 400,00 come di seguito specificato:

“intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale”, oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso, così come stabilito dalla D.G.R. n. 1934/2018”;

Richiamati:

- gli articoli 107, 151, 153, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- il D. Lgs. 118/2021;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Dato atto inoltre che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Sottolineato infine che la prestazione in oggetto:

- è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge (o negli strumenti di programmazione dell'Ente);
- risponde agli obiettivi dell'Amministrazione desumibili dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono specifiche professionalità ed esperienza;
- viene conferito a soggetto esterno, in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico, non essendo presenti all'interno dell'Ente risorse dotate di idonei titoli, competenza ed esperienza professionale;
- non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
- contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede in particolare un compenso congruo e proporzionato;
- rientra nei tetti di spesa previsti per legge;
- viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa citata;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli Enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa all'Ing. Fabio Passaretti con studio professionale a Casalfiumanese (BO) in via Croara 22 (C.F.: PSSFBA75C01E289Z P.IVA:02449521208), per un importo di € 5.539,88 + cassa professionale (4%) pari a € 221,60 + IVA di legge (22%) pari a € 1.267,53 e quindi per un importo complessivo di € **7.029,01** l'incarico professionale, di collaudo statico dell'intervento di miglioramento sismico della sede Municipale

del Comune di Fusignano, sulla base dell'offerta che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

- di impegnare la spesa complessiva di € 7.029,01 (CASSA e IVA di legge incluse) nel Bilancio del Comune di Fusignano 2022/2024 annualità 2023 al Tit. 2 CAP 9020FO ART 0007 CDR043 CDG105 , cod. inv. 0171, finanziato con contributo regionale, come dettagliato nella sottostante tabella:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:01-Prog:05- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.002 / Cap:9020FO - Art:0007 - Cdr:CDR043 - Cdg:105	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI FUSIGNANO CUP: E36C22000000002 - CIG:ZB13946D3F	PASSARETTI FABIO,02449521208 ,VIA CROARA N. 22,40020,CASALFIUMANE SE,BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT88V0508021012CC012062 1570	2023/93/1	€ 7.029,01	0171

- di impegnare inoltre la somma di € 400,00, quali spese di istruttoria relative all'istanza di autorizzazione sismica presentata, da versarsi in favore della Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta regionale, mediante girofondi sul conto di tesoreria unica n. 30864, con causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale opere di miglioramento sismico del Municipio di Fusignano pratica n. ORD780_OP_6", nel Bilancio del Comune di Fusignano 2022/2024 annualità 2023 al Tit. 2 CAP 9020FO ART 0007 CDR043 CDG105 , cod. inv. 0171, come indicato nella tabella di seguito riportata:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:01-Prog:05- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.09.002 / Cap:9020FO - Art:0007 - Cdr:CDR043 - Cdg:105	L.R. N. 19 DEL 2008 - RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI FUSIGNANO PRATICA N. ORD780_OP_6	REGIONE EMILIA ROMAGNA,,VIALE ALDO MORO, 38,40100,BOLOGNA,BO,GI ROFONDI TRA ENTI TABELLA A, IBAN: IT	2023/92/1	€ 400,00	0171

- di dare atto che la spesa complessiva di € 7.429,01, di cui al presente atto, risulta finanziata con contributo regionale e che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 179, comma 2, lettera c) bis è stato assunto il relativo accertamento nel Bilancio del Comune di Fusignano 2022/2024 annualità 2023 al Tit.4 al capitolo 0073FO art. 4304 CDR043 CDG 105, ACC. 2023/10/1, come da tabella di seguito riportata:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
AC C	Tit:4- TIP 200 Cat 01 ContiF:E.4.02.01.02.001 / Cap:0073FO - Art:4304 - Cdr:CDR043 - Cdg:105	CONTRIBUTO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI FUSIGNANO	REGIONE EMILIA ROMAGNA,, VIALE ALDO MORO, 38,40100,BOLOGNA,BO, CASSA ENTRATA	2023/10/1	€ 7.429,01	0171

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di contabilità;

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del Regolamento di organizzazione;

- di rinviare ad un successivo provvedimento di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

- di informare il Professionista aggiudicatario:

- che le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria COVID-19;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'Ente attività commerciali rientranti nel campo d'applicazione dell'IVA e il Professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17–TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13.4.2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione, contenente le indicazioni minime di cui all'art 25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio UNKLIW** (corrispondente all'Area Tecnica Gestione Associata LL.PP. - Alfonsine, Cotignola e Fusignano - Comune di Fusignano, P.IVA e C.F. 00343220398);

- che la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad esse dedicati, comporterà il rifiuto della fattura elettronica da parte

dell'Amministrazione ricevente attraverso il sistema di interscambio, compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area o l'ufficio comunale cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione (Area Tecnica – Ufficio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Fusignano);
- b) il numero e la data dell'ordine d'acquisto ovvero il numero e la data della presente determina;
- c) dati d'impegno o impegni definiti nella tabella sopra riportata (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti piu' idonei dal compilatore);**
- d) il codice CUP ove pertinente, e il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e previsti nella tabella “A” allegata al D.L. 66/2014 (Se l'indicazione del CIG o del CUP avvengono in campi ad essi non dedicati la fattura sarà respinta);
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- f) il campo descrittivo deve essere compilato dettagliatamente in modo da rendere evidente l'operazione che si sta fatturando;
- g) sulle fatture elettroniche deve essere apposta la firma digitale;

- di precisare inoltre che, una volta divenuto efficace il presente provvedimento, si provvederà ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. N 267/2000 a stipulare il contratto d'appalto mediante corrispondenza, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 73 comma 2 del vigente Regolamento dei Contratti: il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione della presente determinazione, nella forma di scrittura privata “tra e tra”, da parte del professionista con la seguente prescrizione: il professionista dovrà RINVIARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'INDIRIZZO PEC DI PROVENIENZA CO-FIRMATA DIGITALMENTE;

- di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013 nonché apposito articolo in tema di Sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR)

- di procedere alla pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 come condizione legale di efficacia, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma 7) utilizzando l'allegato curriculum, nonché i seguenti dati:

Soggetto incaricato: Ing. Fabio Passaretti

Codice fiscale/partita IVA: C.F.: PSSFBA75C01E289Z P.IVA:02449521208

Sede Legale: Casalfiumanese (BO) in via Croara 22

Oggetto: INCARICO PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI FUSIGNANO;

Importo affidamento: € 5.539,88 + cassa professionale (4%) pari a € 221,60 + IVA di legge (22%) pari a € 1.267,53 e quindi per un importo complessivo di € 7.029,01

Data inizio/data fine: 01/04/2023 (presunta) / 31/12/2023 (presunta)

- di provvedere alla trasmissione del presente incarico alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi della L. 23/12/2005 n. 266 e secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione n. 7/IADC/2009 della Corte dei Conti in Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del Regolamento di organizzazione;
- di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, il seguente codice CIG: ZB13946D3F;
- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICHI nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013 che avviene a cura del Servizio segreteria.
- di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione verranno pubblicati i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013, con aggiornamento anche della tabella in formato aperto nei casi previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012

Fusignano, 28/12/2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Rodolfo Gaudenzi